

IMPORTI ECOTASSA ANNO 2019

La L.R. n. 10/2003 e s.m.i. ha fissato **gli importi per l'Ecotassa**, cioè il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, diversificando l'ammontare dell'imposta sulla base della tipologia di discarica alla quale viene conferito il rifiuto (rifiuti inerti, non pericolosi, pericolosi).

Pertanto, indipendentemente dal settore di provenienza dei rifiuti, il tributo è da corrispondere in funzione della tipologia di discarica a cui si conferisce il rifiuto.

Per tutto l'anno 2019 si continuano ad applicare gli importi già in vigore nel 2017 e nel 2018, di seguito elencati:

Per i rifiuti conferiti in discariche per rifiuti INERTI: (ai sensi del comma 3, art. 53, L.R. 10/2003 e s.m.i.)	
-	3,00 euro per tonnellata
Per i rifiuti conferiti in discariche per rifiuti NON PERICOLOSI: (ai sensi del comma 4, art. 53, L.R. 10/2003 e s.m.i.)	
a)	8,50 euro per tonnellata per tutti i rifiuti speciali ad eccezione di quelli riportati nelle lettere b), c) e d) seguenti;
b)	15,00 euro per tonnellata per i rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani;
c)	5,20 euro per tonnellata per i rifiuti contenenti amianto conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi monorifiuto o in cella appositamente ed esclusivamente dedicata ai rifiuti costituiti da materiali da costruzione contenenti amianto;
d)	8,50 euro per tonnellata per rifiuti costituiti da ceneri e scorie derivanti da operazioni di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti;
Per i rifiuti conferiti in discariche per rifiuti PERICOLOSI: (ai sensi del comma 5, art. 53, L.R. 10/2003 e s.m.i.)	
a)	10,00 euro per tonnellata per tutti i rifiuti speciali ad eccezione di quelli riportati alle lettere b) e c) seguenti;
b)	17,00 euro per tonnellata per rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani;
c)	10,00 euro per tonnellata per rifiuti costituiti da ceneri e scorie derivanti da operazioni di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti.
Si applica il 20% degli importi di cui ai commi 3, 4 e 5 sopraelencati, qualora i rifiuti conferiti siano fanghi oppure scarti e sovvalli derivanti da impianti di recupero (ai sensi del comma 6, art. 53, L.R. 10/2003 e s.m.i.).	
Si applica il 20% dell'importo di cui al comma 4 lettera a) sopra riportata (cioè pari a 1,70 euro/tonnellata) per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia, dove per recupero di energia si intende la produzione di energia elettrica o di calore destinato al teleriscaldamento (ai sensi del comma 7, art. 53, L.R. 10/2003 e s.m.i.).	